

**Documenti equipollenti alla Carta d'identità valida per l'espatrio, disciplinata dal
D.P.R. 6 agosto 1974 n. 649**

1. Tessera personale di riconoscimento rilasciata dalle rispettive amministrazioni ai dipendenti civili dello Stato, disciplinata dal D.P.R. 28.07.1967 n. 851;
2. D.P.R. 30.03.1942 n. 327, Codice della navigazione; dagli artt. 220 e segg. e art. 430 D.P.R. 15.02.1952 n. 328, Regolamento per la navigazione marittima; artt. 42 e 149 D.P.R. 28.06.1949 n. 631 Regolamento per la navigazione interna; è riconosciuto come documento valido per l'ingresso nello Spazio Schengen solo in relazione alle esigenze professionali del marittimo. L'Italia riconosce i libretti di navigazione emessi dai Paesi U.E., dai Paesi S.E.E., dagli Stati che aderiscono alla Convenzione Internazionale del Lavoro n.108 firmata a Ginevra il 13 maggio 1958 e da quelli con i quali abbia stipulato specifici accordi bilaterali;
3. Documento di navigazione aerea, rilasciato ai piloti ed al personale di bordo delle Compagnie Aeree Civili per l'esercizio delle loro attività, ai sensi della Convenzione sull'Aviazione Civile firmata a Chicago il 7 dicembre 1944; sono documenti di viaggio riconosciuti come esenti dall'obbligo di visto dai Paesi aderenti alla predetta Convenzione, a titolo di reciprocità, a condizione che l'ingresso sia determinato da motivi inerenti l'attività professionale;
4. Certificato con i dati di stato civile con fotografia, convalidato dall'autorità di polizia, che abilita i minori di anni 15 all'espatrio in Austria, Belgio, Croazia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Olanda, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svizzera. La Tunisia e la Turchia riconoscono la validità di questo certificato solo per chi vi si reca con viaggio organizzato. La Danimarca riconosce la validità di questo documento solo se i minori sono accompagnati da uno dei genitori. Questa stessa regola vale per i territori d'oltremare francesi: Guadalupe, Martinica, Guyana, Reunion, St.Pierre e Miquelon, Mayotte. Altri documenti previsti da accordi internazionali;
5. Titolo di viaggio per rifugiati, rilasciato ai sensi della Convenzione sullo Statuto dei Rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951;
6. Titolo di viaggio per stranieri rilasciato a coloro che non possono ricevere un valido documento di viaggio dalle Autorità del paese di cui sono cittadini;
7. Titolo di viaggio per apolidi, rilasciato ai sensi della Convenzione sullo Statuto degli apolidi firmata a New York il 28 settembre 1954;
8. Lasciapassare delle Nazioni Unite rilasciato dal Segretariato delle nazioni Unite al personale dell'ONU e a quello delle istituzioni dipendenti ai sensi della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Istituzioni Specializzate adottata dall'Assemblea Generale dell'O.N.U. a New York il 21 novembre 1947;
9. Documento rilasciato da un quartier generale della NATO al personale militare, civile e alle persone a loro carico (coniuge e figli) inviato a prestare servizio in uno Stato dell'Alleanza atlantica, ai sensi della Convenzione fra gli Stati partecipanti al trattato Nord Atlantico firmata a Londra il 19 giugno 1951 e ratificata dall'Italia con Legge n. 1335 del 30 novembre 1955;
10. Lasciapassare, foglio sostitutivo del passaporto rilasciato allo straniero che non dispone di un titolo di viaggio valido per tutti gli Stati Schengen, o solo per l'Italia;
11. Tessera di frontiera o lasciapassare, concesso ai cittadini domiciliati in zone di frontiera, per il transito della frontiera stessa e la circolazione nelle corrispondenti zone degli stati confinanti, in esenzione dal visto;
12. Elenco di partecipanti a viaggi scolastici all'interno della UE, rilasciato studenti stranieri residenti negli Stati dell'U.E., ai sensi dell'Azione Comune del Consiglio dell'Unione Europea del 30 novembre 1994.